



COMUNE di CANOLO

89040 Città Metropolitana di RC - via Roma, 38 tel. 0964/323005 fax 0964/323818

---000---

www.comune.canolo.rc.it

email PEC

protocollocanolo@asmepec.it

Cod. Fisc. 81001710805 – Part. IVA 00709150809

DETERMINA n° 22
del 23/02/2022

Registro Gen. 052

PIANO ECONOMICO DI GESTIONE AREA TECNICA-MANUTENTIVA

OGGETTO: CATASTO AREE PERCORSE DAL FUOCO - AGGIORNAMENTO
ANNO 2020

CIG

CUP

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

VISTO il Decreto del Sindaco n° 3 in data 27/10/2021, con la quale il sottoscritto ing. Pietro Fazzari viene nominato Responsabile dell'Area Tecnica e Responsabile del Servizio tecnico;

VISTA la deliberazione del Consiglio Comunale n° 09 del 27/05/2021, esecutiva, con la quale è stato approvato il Bilancio 2021-2023;

VISTA la deliberazione della Giunta Comunale n° 45 del 27/05/2021, esecutiva, con la quale è stato approvato il P.E.G. 2021 ed assegnate Risorse e Centri di costo a questa Area;

VISTA la deliberazione della Giunta Comunale n° 02 del 13/01/2022, esecutiva, con la quale, nelle more di approvazione del Bilancio 2022 – 2024, sono state assegnate le relative risorse ai Responsabili;

VISTO l'art. 163 c.3 del T.U.E.L. n° 267/2010 con il quale viene autorizzato automaticamente l'esercizio provvisorio del bilancio di previsione 2022-2024;

PREMESSO :

- Che la Legge 21 novembre 2000, n. 353 “Legge quadro in materia di incendi boschivi”, dispone circa la conservazione e la difesa dagli incendi del patrimonio boschivo quale bene insostituibile per la qualità della vita, ed impone agli enti competenti compiti di previsione, prevenzione e lotta contro gli incendi boschivi;
- Che la su citata normativa prescrive, in particolare all’art 10, comma 1 e art.10 comma 2):
- Le zone boscage ed i pascoli i cui soprassuoli siano stati percorsi dal fuoco non possono avere una destinazione diversa da quella preesistente all'incendio per almeno quindici anni. In tutti gli atti di compravendita di aree e immobili situati nelle predette zone, stipulati entro quindici anni dagli eventi previsti dal presente comma, deve essere espressamente richiamato il vincolo di cui al primo periodo, pena la nullità dell'atto. E' inoltre vietata per dieci anni, sui predetti soprassuoli, la realizzazione di edifici nonché di strutture e infrastrutture finalizzate ad insediamenti civili ed attività produttive, fatti salvi i casi in cui per detta realizzazione sia stata già rilasciata, in data precedente l'incendio e sulla base degli strumenti urbanistici vigenti a tale data, la relativa autorizzazione o concessione. Sono vietate per cinque anni, sui predetti soprassuoli, le attività di rimboschimento e di ingegneria ambientale sostenute con risorse finanziarie pubbliche, salvo specifica autorizzazione concessa dal Ministro dell'Ambiente, per le aree naturali protette statali, o dalla Regione competente, negli altri casi, per documentate situazioni di dissesto idrogeologico e nelle situazioni in cui sia urgente un intervento per la tutela di particolari valori ambientali e paesaggistici. Sono altresì vietati per dieci anni, limitatamente ai soprassuoli delle zone boschive percorsi dal fuoco, il pascolo e la caccia.
- I Comuni , ai sensi dell’art. 10 comma 2 della Legge n. 353 del 21.11.2000, sono tenuti a censire , tramite apposito catasto, i soprassuoli già percorsi dal fuoco nell’ultimo quinquennio, avvalendosi anche dei rilievi effettuati dal Corpo forestale dello Stato. Il catasto è aggiornato annualmente. L’elenco dei predetti soprassuoli deve essere esposto per trenta giorni all’albo pretorio comunale, per eventuali osservazioni. Decorso tale termine, I Comuni valutano le osservazioni presentate ed approvano, entro I successivi sessanta giorni, gli elenchi definitivi e le relative perimetrazioni. E’ ammessa la revisione degli elenchi con la cancellazione delle prescrizioni relative ai divieti di cui al comma 1 solo dopo che siano trascorsi I periodi rispettivamente indicati, per ciascun divieto, dal medesimo comma 1;

RICHIAMATE ALTRESI’ :

- Le note Prefettizie n. 36266/W/PC del 19/06/2006; n. 47933/W/PC del30/08/2007 e n. 49031/W/PC del 10/09/2007;
- L’Ordinanza P.C.M. n. 3606 del 28/08/2007;

CONSIDERATO CHE:

- con Deliberazione di G.C. n. 61 del 28.09.2007 è stata approvata l’istituzione del Catasto delle Aree percorse dal Fuoco per il territorio comunale di Canolo per l’anno 2007 veniva demandato agli Uffici Comunali la predisposizione di tutti gli atti tecnico- amministrativi necessari alla formazione del Catasto comunale degli incendi, in particolare, il censimento / Elenco dei soprassuoli percorsi dal fuoco, avvalendosi come livello conoscitivo di base ai rilievi effettuati dal Corpo Forestale dello Stato, ed in particolare delle schede AIB – FN (Foglio Notizie) e dei rilievi dell’area percorsa dal fuoco con rappresentazione grafica effettuata all’interno del SIM/ RAPF (Sistema informativo della montagna / Rilievo area percorsa dal fuoco), quale indispensabile supporto alla stesura del Catasto incendi nel territorio Comunale ed all’applicazione dei vincoli e delle sanzioni imposte dalla Legge 353/2000, nel corso dell’ anno 2018, desumibile dalla scheda incendio allegato al presente atto;

VISTE

- La Delibera di G.C. n. 96 del 23/11/2018 veniva approvato l’aggiornamento delle aree percorse dal fuoco;
- La Delibera di G.C. n. 65 del 03/08/2020 veniva approvato l’aggiornamento delle aree percorse dal fuoco;
- Il D.Lgs. 18.08.2000, n. 267 “Testo Unico delle Leggi sull’Ordinamento degliEnti Locali”;

RILAVATO E DAO ATTO CHE:

la presente determina non comporta alcun impegno di spesa;

DETERMINA

Il Responsabile dell'Albo